



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

del soppresso Ministero della Marina Mercantile

Roma, 20.05.1994
_____ 17 _____

Al Le **CAPITANERIE DI PORTO**

LORO SEDI

Divisione XVII *Sez.*
Prot. N. 5171328 *Allegati*

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

A.2.50

OGGETTO: Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione. **ORDINANZE BALNEARI.**

CIRCOLARE N° 12
Serie I
Titolo: Demanio Marittimo

**AGLI UFFICI CIRCONDARIALI
MARITTIMI
LORO SEDI**

e, per conoscenza

**ALLA DIREZIONE GENERALE
DEL NAVIGLIO
S E D E**

**AL COMANDO GENERALE DEL
CORPO DELLA CAPITANERIE
DI PORTO
S E D E**

**ALLE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI**

**AGLI ENTI PORTUALI
LORO SEDI**

Si fa seguito alla circolare n. 10 Serie I Titolo: Demanio Marittimo, di pari oggetto, in data 7 maggio 1994.

Sono pervenute da alcune Autorità Marittime periferiche richieste di chiarimenti sulla portata e sul contenuto dello "Schema guida" di ordinanza balneare allegata alla circolare cui si fa seguito.

Del pari, presso questo Ministero in data 19 maggio u.s. si è svolto, con la partecipazione di qualificati rappresentanti del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, un incontro con i rappresentanti delle categorie interessate relativo all'oggetto.

A seguito di tale incontro, si è concordato sull'opportunità, in via preliminare, di precisare che con lo schema di cui trattasi non si intende condizionare o limitare il potere di ordinanza del Comandante di Porto Capo di Circondario di cui all'art. 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, che pertanto rimane inalterato nella sua integrità.

Lo schema in parola è da configurar, infatti, come uno strumento messo a disposizione di codesti Comandi per poter meglio corrispondere alla generalizzata richiesta di chiarezza ed omogeneità delle varie disposizioni da impartire, attenuando, nel contempo, l'eccessivo appesantimento di divieti e sanzioni riscontrati in materia.

Resta ferma, quindi, la discrezionalità da parte di codeste Autorità Marittime di modificare o integrare quelle previsioni dello schema nelle parti in cui esso non dovesse oggettivamente corrispondere alle concrete esigenze locali.

In tal senso tuttavia, la adeguata motivazione dell'eventuale disposizione peculiare - attenendo alle regole di corretta amministrazione e, comunque, rendendo più trasparente la ratio dell'azione amministrativa - eviterà che vengano percepiti come ingiustamente penalizzanti, da parte dell'utenza, un ordine impartito, un divieto enunciato o un comportamento imposto.

Ciò premesso, si ritiene - a titolo esemplificativo e per aderire alle richieste di chiarimento maggiormente avanzate su alcuni punti dello schema di ordinanza - di precisare che:

- il limite delle acque sicure di cui al punto 1.3 dell'art. 2 va inteso in funzione dell'evidenziazione di quegli specchi acquei nei quali possono bagnarsi, in generale, gli inesperti nel nuoto e non, invece, come l'obbligo per il concessionario o per il Comune, per le spiagge libere, di delimitare l'intero specchio acqueo in corrispondenza del fronte a mare della concessione ovvero di tutto il litorale del Comune;

- i limiti temporali di cui al punto 1. dell'art. 5 individuano il periodo entro il quale le strutture balneari possono teoricamente operare e, quindi, l'arco temporale al quale si collegano i divieti di cui all'art. 4, punto 1.15, all'art. 6, punti 1.1 e 1.4. Entro tale periodo deve comunque essere prescritto che l'attività debba iniziare non successivamente alle ore 9,00 e concludersi non prima delle ore 18,00, in modo da assicurare all'utenza un periodo minimo di servizio a fronte dell'instaurato rapporto concessorio;
- il numero degli assistenti bagnanti, di cui all'art. 5, punto 1.1.3, dovrà essere correlato a multipli di 80 metri di fronte a mare e non a sue frazioni (cioè: 1 assistente fino a 159 metri). Resta ferma la possibilità in presenza di diverse consolidate modalità di organizzazione del servizio - di discostarsi della predetta indicazione;
- l'indicazione della misura dell'altezza della recinzione e delle zone in concessione di cui al punto 1.1.10 dello stesso punto 5, potrà essere adattata, anche in considerazione di realtà o usi locali consolidatisi nel tempo, ovvero di esigenze di sicurezza degli utenti o degli stessi concessionari.

Per quanto precede, su queste ed altre eventuali tematiche oggetto dello schema guida, si ritiene di partecipare fin d'ora il parere favorevole di questo Ministero in ordine ad eventuali necessarie variazioni che dovessero risultare congruenti con le esigenze locali, pur rappresentando la opportunità, fortemente sentita, di attuare soluzioni che non snaturino lo schema nella sua articolazione.

Casi particolari potranno, in ogni caso, essere sottoposti all'attenzione di questa Direzione Generale, in vista anche di eventuali modifiche che l'esperienza maturata in sede locale suggerirà di adottare e che, a conclusione della stagione stessa, potranno formare oggetto di adeguata disamina congiuntamente alle varie componenti sociali interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI

Per copia conforme all'originale

Capitano di Fregata (CP)
Giovambattista DOMINICI